

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali della missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

((b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali della missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)).

5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 15-octies, comma 1) che "L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)".

Capo II - Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 19 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

1. Per la durata di **((sei))** anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 20 - Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

((1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 20-bis. - (Interventi volti alla ripresa economica).

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017 **((, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019))**, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 21 - Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.

2. ((In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2016)), a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche e Umbria, **((colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016))**».

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo **((danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1))**, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, **((delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020))**, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

((4-bis. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 4-bis.

4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.

4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato).

Art. 22 - Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici **((di cui all'articolo 1))**, predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Art. 23 - Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 24 - Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

((2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)).

((3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato)).

4. ***((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))***.

Art. 25 - Rilancio del sistema produttivo

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,

n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni **((di cui agli allegati 1 e 2))** quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo III - Misure per la tutela dell'ambiente

Art. 26 - Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, **((per gli esercizi finanziari 2016 e 2017))**, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 27 - Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predisponde e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni **((di cui agli allegati 1 e 2))**, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario **((nonché agli acquedotti))**.

2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, **o ((attraverso)) imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50**. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2019, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2019, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2019 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,

stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45.**

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. ***((La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti))***. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.

13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2019, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle

condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo.

Art. 28-bis - ((Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi).))

((1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero)).

Art. 29 - Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV - Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Art. 30 - Legalità e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Art. 31 - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.

5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

((6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati)).

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti

dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Art. 32 - Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

(2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione)).

3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33 - Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 34 - Qualificazione dei professionisti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, nè rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di

pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo. **((Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.))**

Art. 35 - Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi **((presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo))**.

4. Le imprese **((di cui al comma 3))** sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori **((di cui al comma 4))**.

6. Le imprese **((di cui al comma 3))** sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

Art. 36 - Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 36-bis. - (((Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite).))

((1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 36-ter. - (((Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito).))

((1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31 dicembre 2017, è vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)).

TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I - Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

Art. 37 - Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Art. 38 - Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici **((di cui all'articolo 1))**, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa

comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 39 - Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4. ((10))

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

[...]

c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto".

Art. 40 - Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici **((di cui all'articolo 1))**, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Art. 41 - Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità **((. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225))**.

Capo II - Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti ((dagli eventi sismici del 2016))

Art. 42 - Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate **((entro il 31 gennaio 2017))**.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43 - Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici **((di cui all'articolo 1))**, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

TITOLO IV - MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

Capo I - Misure per gli enti territoriali

Art. 44 - Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. ***((Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi))***.

2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ***((fino al 31 dicembre 2024))***, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. **Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.**

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

6-bis. È verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II - Misure per i lavoratori

Art. 45 - Sostegno al reddito dei lavoratori

1. ***((È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:))***

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende ***((o da soggetti diversi dalle imprese))*** operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, ***((pari a 124,5 milioni di euro,))*** per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge ***((29 novembre 2008))***, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

((4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che

abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52)).

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse **((pari a 259,3 milioni di euro))** per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. **((L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto))** del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, **((in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1,))** sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

((7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).

8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 **((con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2))** **((. All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52)).**

9. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229)).**

Capo III - Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

Art. 46 - Perdite d'esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 47 - Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici **((di cui all'articolo 1))**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 48 - Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,

sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; (3) (8)

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere

dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. (3) (5) (8) (12) (13) **((18))**

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. (3)

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in

materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al **((31 dicembre 2020))**, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. (3)

7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali nè all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2

mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.

10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.(18)

11-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2018, N. 55, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2018, N. 89. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018.

12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18)

13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo» .

b) il comma 2-ter è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. (3)

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 30 giugno 2017. (2)

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 18, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto:

-(con l'art. 14, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2";

-(con l'art. 14, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017";

-(con l'art. 14, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016";

-(con l'art. 14, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017";

-(con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta".

AGGIORNAMENTO (5)

Il Provvedimento 9 febbraio 2017 (in G.U. 2/3/2017, n. 51), ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1) che "Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di sei mesi";

- (con l'art. 2, comma 2) che "La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

- (con l'art. 2, comma 3) che "Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità";

- (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità".

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2018 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 1° gennaio 2019. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 1° gennaio 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1-ter) che "Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016".

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) che "Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 49 - Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.
3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. ***((Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.)) ((4))***

9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017".

((Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI))

Capo I - Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 50 - Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:

a) ((...)) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta; (15)

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario (**(, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale)**).

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7. Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario (***previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3).***)

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo

4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016.

9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(15)

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati".

Art. 50-bis - (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile (...)). Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma)).

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1 (***anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto***). Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, **((...))** per una durata non superiore al **((31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea))**, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis.

3-quinquies. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))**.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o

meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. (7)

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(15)

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 4) che "Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019".

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse

le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018".

Art. 51 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione **((alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1))**, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici **((...))** nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti **((dagli eventi sismici di cui all'articolo 1))**, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 51-bis - ((Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016).))

((1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di cui al comma 3.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale).

Capo II - Disposizioni finali

Art. 52 - ((Disposizioni finanziarie.))

((1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;

m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario;

n) quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente articolo;

o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa).

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

((Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1)

REGIONE ABRUZZO:

- 1. Campli (TE);**
- 2. Castelli (TE);**
- 3. Civitella del Tronto (TE);**
- 4. Torricella Sicura (TE);**
- 5. Tossicia (TE);**
- 6. Teramo.**

REGIONE LAZIO:

- 7. Cantalice (RI);**
- 8. Cittaducale (RI);**
- 9. Poggio Bustone (RI);**
- 10. Rieti;**
- 11. Rivodutri (RI).**

REGIONE MARCHE:

- 12. Apiro (MC);**
- 13. Appignano del Tronto (AP);**
- 14. Ascoli Piceno;**
- 15. Belforte del Chienti (MC);**

16. **Belmonte Piceno (FM);**
17. **Caldarola (MC);**
18. **Camerino (MC);**
19. **Camporotondo di Fiastrone (MC);**
20. **Castel di Lama (AP);**
21. **Castelraimondo (MC);**
22. **Castignano (AP);**
23. **Castorano (AP);**
24. **Cerreto D'esi (AN);**
25. **Cingoli (MC);**
26. **Colli del Tronto (AP);**
27. **Colmurano (MC);**
28. **Corridonia (MC);**
29. **Esanatoglia (MC);**
30. **Fabriano (AN);**
31. **Falerone (FM);**
32. **Fiuminata (MC);**
33. **Folignano (AP);**
34. **Gagliole (MC);**
35. **Loro Piceno (MC);**
36. **Macerata;**
37. **Maltignano (AP);**
38. **Massa Fermana (FM);**
39. **Matelica (MC);**
40. **Mogliano (MC);**
41. **Monsapietro Morico (FM);**
42. **Montappone (FM);**

43. *Monte Rinaldo (FM);*
44. *Monte San Martino (MC);*
45. *Monte Vidon Corrado (FM);*
46. *Montecavallo (MC);*
47. *Montefalcone Appennino (FM);*
48. *Montegiorgio (FM);*
49. *Monteleone (FM);*
50. *Montelparo (FM);*
51. *Muccia (MC);*
52. *Offida (AP);*
53. *Ortezzano (FM);*
54. *Petriolo (MC);*
55. *Pioraco (MC);*
56. *Poggio San Vicino (MC);*
57. *Pollenza (MC);*
58. *Ripe San Ginesio (MC);*
59. *San Severino Marche (MC);*
60. *Santa Vittoria in Matenano (FM);*
61. *Sefro (MC);*
62. *Serrapetrona (MC);*
63. *Serravalle del Chienti (MC);*
64. *Servigliano (FM);*
65. *Smerillo (FM);*
66. *Tolentino (MC);*
67. *Treia (MC);*
68. *Urbisaglia (MC).*

REGIONE UMBRIA:

69. Spoleto (PG)).

**((Allegato 2-bis -Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)**

Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);

2) Cagnano Amiterno (AQ);

3) Pizzoli (AQ);

4) Farindola (PE);

5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)).

AGGIORNAMENTI DELLA LEGGE

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
22/10/2016	<ul style="list-style-type: none">• Avviso di rettifica (in G.U. 22/10/2016, n.248) relativo all'art. 6, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'Allegato 2.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 6.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 2, commi 1, lettera g), 4 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 2.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 4, commi 1, 3 e 5.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 4-bis.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 2, lettera a).
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 6, commi 2, lettere a), b), d), e), 3, 6, 8 e 9.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 1, lettera b).
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 8, commi 1 e 2.
17/12/2016	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n.294) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 9, comma 1.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 10, commi 1 e 2.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 11, commi 7 e 8.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 1, lettera a) e b).
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 13.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 14, commi 1, alinea, lettere a) e c), 2, lettere d), e), f) e 3.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 14-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 15-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 15-ter.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 16, commi 1, 4 e 5.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 17, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 17-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 18-bis.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1 e rubrica.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 20, commi 1, 2 e rubrica.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 21, commi 2, 3, 4 e l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all'art. 21.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 22, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 24, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 25, comma 2.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 27, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 28, commi 3, lettera e), 4 e 11.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 28-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 30, commi 2, 4, lettera b), 9, 13 e 14.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 31 commi 2 e 7.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 35 commi 3, 4, 5 e 6.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 36-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 36-ter.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 38, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 40, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 41, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 42, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 43, comma 3.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 44, commi 1, 2, 3 e 4.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 45 alinea, commi 1 lettera a), 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la soppressione del comma 9 dell'art. 45.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 47, comma 1.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 48, commi 1, alinea, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 10-bis e 13-bis all'art. 48.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 49, comma 4 e l'introduzione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater all'art. 49.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 3, lettera a) e l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter all'art. 50.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 50-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 51, commi 1 e 4.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 51-bis.
- 17/12/2016 [La LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 \(in G.U. 17/12/2016, n.294\)](#) , di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 52.
- 30/12/2016 [II DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 \(in G.U. 30/12/2016, n.304\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), ha disposto (con l'art. 14, comma 2) la modifica dell'art. 48, comma 2; (con l'art. 14, comma 3) la modifica dell'art. 48, comma 3; (con l'art. 14, comma 4) la modifica dell'art. 48, comma 7; (con l'art. 14, comma 5) la modifica dell'art. 48, comma 17; (con l'art. 14, comma 6) la modifica dell'art. 48, comma 1, lettera g).
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera l-bis) all'art. 2, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 2.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 7; (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera b)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 4.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 1-quater)) la modifica dell'art. 11, comma 1, alinea; (con l'art. 1, comma 1-quinquies)) la modifica dell'art. 11, comma 2.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera 0a)) la modifica dell'art. 14, comma 2, lettera f); (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 4; (con

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

l'art. 1, comma 2, lettera a-bis)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 14; (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 5.

- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 2-sexies) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 15-bis.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 1, comma 2-octies) la modifica dell'art. 16, comma 2.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera 0a)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera a); (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 13-bis all'art. 6.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 3, comma 1-undecies, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 24, comma 3.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 14, comma 2; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 16, rubrica; (con l'art. 6, comma 1, lettera a-bis)) la modifica dell'art. 16, comma 1; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 16, comma 3; (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 16, comma 4; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 16, comma 5; (con l'art. 6, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 16, comma 6.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'abrogazione della lettera e) dell'art. 14, comma 2.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) l'introduzione dell'art. 20-bis.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 7-ter, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 2; (con l'art. 7, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 6; (con l'art. 7, comma 2, lettera b-bis)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 28; (con l'art. 7, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 28, comma 7; (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 28, comma 8;(con l'art. 7, comma 2, lettera e)) l'abrogazione del comma 10 dell'art. 28; (con l'art. 7, comma 2, lettera e-bis)) l'introduzione dei commi 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies all'art. 28.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 30, comma 4, lettera b); (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 30, comma 6; (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 30, comma 7.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 34, comma 4; (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 34, comma 5; (con l'art. 9, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 34, comma 7.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 44.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 1, alinea, e lettera l) e la soppressione della lettera b) dell'art. 48; (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 1-bis; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 48, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 48, comma 7; (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 48, comma 10; (con l'art. 11, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 48, comma 11; (con l'art. 11, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 11-bis all'art. 48; (con l'art. 11, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 48, comma 12; (con l'art. 11, comma 1, lettera g-bis)) la modifica dell'art. 48, comma 16.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 49, comma 9-ter.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undecies, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undecies, comma 1, lettera f)) l'introduzione dell'Allegato 2-bis.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18, comma 5-quater) la modifica dell'art. 1, comma 5.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-septies, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 4.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1; (con l'art. 18, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3; (con l'art. 18, comma 1, lettera b-bis)) l'introduzione dei commi 1-ter e 1-quater all'art. 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-quinquies, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 10 e l'introduzione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater all'art. 6.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undecies, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 2, lettere a), b), d) e e).
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undicies, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9, comma 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undecies, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 10, commi 1 e 2.

- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-novies, comma 1) la modifica dell'art. 13, comma 4.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-octies, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera a-bis, all'art. 14, comma 1; (con l'art. 18-octies, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies all'art. 14.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 14-bis, comma 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lettera a); (con l'art. 18, comma 3) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 15-bis, comma 6.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18-undecies, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 44, commi 1 e 3.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 50, comma 3, lettera a); (con l'art. 18, comma 4, lettera a-bis)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies all'art. 50; (con l'art. 18, comma 4, lettera a-ter)) la modifica dell'art. 50, comma 7, lettera b); (con l'art. 18, comma 4, lettera a-quater)) la modifica dell'art. 50, comma 7, lettera c); (con l'art. 18, comma 4, lettera b)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 50; (con l'art. 18, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 50, comma 8; (con l'art. 18, comma 4, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 50, comma 9.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 1; (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 50-bis; (con l'art. 18, comma 5, lettera c)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies all'art. 50-bis.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 1, lettera l).
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera 0a)) la modifica dell'art. 3, comma 1.
- 09/02/2017 [II DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 \(in G.U. 09/02/2017, n.33\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera c).
- 02/03/2017 [PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2017, \(in G.U. 02/03/2017, n.51\)](#) ha disposto (con l'art. 2 commi 1, 2, 3 e 4) la modifica dell'art. 48, comma 2.
- 24/04/2017 [II DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 \(in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 2.
- 24/04/2017 [II DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 \(in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 43-quater, comma 1) l'introduzione del comma 1-ter all' art. 48.
- 24/04/2017 [II DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 \(in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 1-bis; (con l'art. 43, comma 1, lettera a-bis)) la modifica dell'art. 48, comma 7; (con l'art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 10; (con l'art. 43, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 48, comma 12; (con l'art. 43, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 12-bis e 12-ter all'art. 48; (con l'art. 43, comma 3) la modifica dell'art. 48, comma 11.
- 24/04/2017 [II DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 \(in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) la modifica dell'art. 20-bis, comma 1.
- 24/04/2017 [II DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 \(in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 45, comma 1) la modifica dell'art. 48, comma 16.

- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, alinea e lettera a);(con l'art. 11-bis, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 2;(con l'art. 11-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 5, alinea; (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 5, lettera a); (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 5, lettera b).
- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 15-octies, comma 1) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, lettera a).
- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 3) la modifica dell'art. 28, comma 13.
- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 7; (con l'art. 16-sexies, comma 6, lettera b)) l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinqies all'art. 48.
- 20/06/2017 [II DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 \(in G.U. 20/06/2017, n.141\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 3) la modifica dell'art. 50-bis, comma 4.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 2-bis.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 4; (con l'art. 2-bis, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 5.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 5, comma 1, lettera e); (con l'art. 2-bis, comma 3, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 5.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 28) la modifica dell'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 3; (con l'art. 2-bis, comma 4, lettere b) e c)) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 6) l'introduzione dell'art. 8-bis.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 7) la modifica dell'art. 11, comma 8.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 8) la modifica dell'art. 13.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera a); (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera c); (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 14, comma 2, lettera a); (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera d)) la modifica dell'art. 14, comma 2, lettera c); (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera e)) l'introduzione del comma 3-bis.1. all' art. 14; (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera f)) l'introduzione del comma 3-septies all'art. 14; (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera g)) la modifica dell'art. 14, comma 4-bis; (con l'art. 2-bis, comma 9, lettera h)) la modifica dell'art. 14, comma 5; (con l'art. 2-bis, comma 10) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettere a) e c).
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 11) la modifica dell'art. 15.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 12, lettera a)) l'introduzione della lettera a-bis all'art. 16, comma 3; (con l'art. 2-bis, comma 12, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 4.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 13) la modifica dell'art. 18.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 14) la modifica dell'art. 32, comma 2.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 16) la modifica dell'art. 34, comma 5.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 29) la modifica dell'art. 44, comma 2-bis.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 24) la modifica dell'art. 48, comma 2; nel modificare l'art. 14, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n. 284), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2-bis, comma 21) la modifica dell'art. 48, comma 1, lettera g).
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2, comma 7) la modifica dell'art. 48, comma 13.
- 16/10/2017 [II DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera a)) la modifica dell'art. 50, comma 1; (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera b)) la modifica dell'art. 50 comma 3-bis alinea e lettere a) e b); (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera c)) la modifica dell'art. 50 comma 3-ter; (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera d)) la modifica dell'art. 50, comma 6; (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera e)) la modifica dell'art. 50, comma 7, lettera b); (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera f)) la modifica dell'art. 50 comma 7, lettera c); (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera g)) la modifica dell'art. 50 comma 7-bis; (con l'art. 2-bis, comma 17, lettera h)) la modifica dell'art. 50, comma 8.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 16/10/2017 [Il DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 \(in G.U. 16/10/2017, n.242\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 20, lettera a)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 3-bis; (con l'art. 2-bis, comma 20, lettera b)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 3-quater.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 739) la modifica dell'art. 3, comma 1.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 740) la modifica dell'art. 6, comma 13.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 741, lettera a)) la modifica dell'art. 12, comma 1; (con l'art. 1, comma 741, lettera b)) la modifica dell'art. 12, comma 3.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 754, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 6; (con l'art. 1, comma 754, lettera b)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 13.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 751, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera a); (con l'art. 1, comma 751, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera c).
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 312) la modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lettera b).
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 755) la modifica dell'art. 15, comma 1, lettera e).
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 743) la modifica dell'art. 20, commi 1 e 2.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 744, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 2; (con l'art. 1, comma 744, lettera b)) la modifica dell'art. 24, comma 3; (con l'art. 1, comma 744, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 24.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 387) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 30.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 735) la modifica dell'art. 44, comma 1; (con l'art. 1, comma 792) l'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all'art. 44.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 736, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 11; (con l'art. 1, comma 736, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 12-ter; (con l'art. 1, comma 736, lettera c)) la modifica dell'art. 48, comma 16.
- 29/12/2017 [La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 753) la modifica dell'art. 50, comma 9.
- 22/01/2018 [II DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 \(in G.U. 22/01/2018, n.17\)](#) ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 39, comma 1.
- 10/05/2018 [La ORDINANZA 24 aprile 2018, \(in G.U. 10/05/2018, n.107\)](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 10/05/2018 [La ORDINANZA 24 aprile 2018, \(in G.U. 10/05/2018, n.107\)](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 2) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 01, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 1.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 11; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 13; (con l'art. 1, comma 1, lettera a-bis)) la modifica dell'art. 48, comma 11-bis; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 48, comma 16; nel modificare l'art. 2-bis, comma 24, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 6) la modifica dell'art. 48, comma 2.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) ,

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 02, comma 1) l'introduzione dell'art. 4-ter.

- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 03, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera a); (con l'art. 03, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettera c).
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 04, comma 1) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 6.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 05, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis, all'art. 8; (con l'art. 05, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 06, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 5, lettera c).
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 07, comma 1) la modifica dell'art. 8-bis.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 08, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1; (con l'art. 08, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 10.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 09, comma 1) la modifica dell'art. 11, comma 2.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 010, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 2.
- 29/05/2018 [II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 011, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 15, comma 1, lettera e); (con l'art. 011, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

1-bis all'art. 15; (con l'art. 011, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 15, comma 3; (con l'art. 011, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 3-bis all'art. 15.

- 29/05/2018
[II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 012, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 1.
- 29/05/2018
[II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 013, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1; (con l'art. 013, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 18, comma 2, lettera a); (con l'art. 013, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 18.
- 29/05/2018
[II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170), ha disposto (con l'art. 014, comma 1) la modifica dell'art. 28, comma 13-ter.
- 29/05/2018
[II DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 \(in G.U. 29/05/2018, n.123\)](#) convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170) ha disposto (con l'art. 015, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1; (con l'art. 015, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 44, comma 2-bis.
- 25/07/2018
[II DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 \(in G.U. 25/07/2018, n.171\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 9-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 8-bis, comma 1; (con l'art. 9-ter, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 8-bis, comma 2; (con l'art. 9-ter, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 8-bis, comma 3.
- 25/07/2018
[II DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 \(in G.U. 25/07/2018, n.171\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 25/07/2018
[II DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 \(in G.U. 25/07/2018, n.171\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera a)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, alinea; (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera b)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, lettera a); (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera c)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 2; (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera d)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 5, alinea; (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera e)) l'introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) all'art. 18-bis, comma 5; (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera f)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 18-bis; (con l'art. 9, comma 2-ter, lettera g)) la modifica della rubrica dell'art. 18-bis.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

- 25/07/2018 [II DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 \(in G.U. 25/07/2018, n.171\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 9, comma 2-septies) la modifica dell'art. 20-bis, comma 1.
- 25/07/2018 [II DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 \(in G.U. 25/07/2018, n.171\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), nel modificare l'art. 2-bis, comma 24 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n. 242), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 2-quinquies) la modifica dell'art. 48, comma 2.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera 0a) la modifica dell'art. 1, comma 5.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della lettera l) all'art. 2, comma 1, la modifica dei commi 2 e 4 e l'introduzione della lettera e-bis) in fine al comma 5 dell'art. 2.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 5, comma 2, lettera g).
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 6, comma 8.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269) ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b-ter)) la modifica dell'art. 14, comma 4.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera e-bis) in fine all'art. 15, comma 1; (con l'art. 37, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 15, comma 3-bis.
- 28/09/2018 [II DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55,

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera c-ter)) la modifica dell'art. 16, comma 3, lettera b).

- 28/09/2018 [Il DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 \(in G.U. 28/09/2018, n.226\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera c-quater)) la modifica dell'art. 34, comma 5 e l'introduzione del comma 7-bis all'art. 34.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 988, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 4-bis; (con l'art. 1, comma 988, lettera b)) l'introduzione del comma 4-ter all'art. 1; (con l'art. 1, comma 990) la modifica dell'art. 1, comma 4.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 990) la modifica dell'art. 3 e dell'art. 3, comma 1.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1131, lettera h)) la modifica dell'art. 28, comma 7.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 99) la modifica dell'art. 44, comma 6-ter.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 991, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 11; (con l'art. 1, comma 991, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 13; (con l'art. 1, comma 993) la modifica dell'art. 48, comma 16.
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 990) la modifica dell'art. 50 e dell'art. 50, comma 3, lettera a).
- 31/12/2018 [La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 \(in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 990) la modifica dell'art. 50-bis.
- 18/04/2019 [Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 22, comma 01) la modifica dell'art. 48, comma 7.
- 18/04/2019 [Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

disposto (con l'art. 22, comma 2, lettera 0a)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 1; (con l'art. 22, comma 2, lettera 0b)) l'introduzione del comma 1-ter all'art. 50-bis; (con l'art. 22, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 2; (con l'art. 22, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 50-bis, comma 3-bis; (con l'art. 22, comma 2, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-quinquies dell'art. 50-bis.

- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 50, comma 3, lettera a); (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 50, comma 3-bis, lettera c); (con l'art. 22, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 50, comma 7, lettera c).
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 2-bis.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 3.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b-bis)) l'introduzione dell'art. 4-quater.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b-ter)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 6;(con l'art. 23, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 10 e 10-ter dell'art. 6 e la modifica dell'art. 6, comma 13.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 12, comma 3.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera d-bis)) la modifica dell'art. 14, comma 3-bis.1.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18-bis, rubrica; (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, alinea; (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, lettera

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

a); (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 2; (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera e)) l'introduzione della lettera b-quater) all'art. 18-bis, comma 5.

- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 34, commi 5 e 6; (con l'art. 23, comma 1, lettera e-bis)) la modifica dell'art. 34, comma 7.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera e-ter)) la modifica dell'art. 48, commi 11 e 13.
- 18/04/2019 [II DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 \(in G.U. 18/04/2019, n.92\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 11; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 13-ter.
- 14/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 \(in G.U. 14/10/2019, n.241\)](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 11; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 13.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione del comma 4-quater all'art. 1.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 2.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1; (con l'art. 1-ter, comma 2) l'introduzione del comma 1-quinquies all'art. 3.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 7; (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 10-bis e 10-quater dell'art. 6.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) l'introduzione del comma 12-ter all'art. 6.

- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera 0a)) la modifica dell'art. 6 comma 2, lettere a), b) e c); (con l'art. 2, comma 1, lettera 0b)) l'introduzione del comma 2-ter all'art. 6.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) l'introduzione del comma 3.1 all'art. 14.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera a-bis; (con l'art. 2, comma 2) la modifica dell'art. 14, comma 3.1; (con l'art. 2, comma 2-bis) la modifica dell'art. 14, comma 3-ter.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 12-bis commi 1, 2, 3 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 12-bis.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 12-bis.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 2.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 2.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U.

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 17, comma 1.

- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 3-septies, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 28; (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 6; (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 28.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 6; (con l'art. 4, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 28, comma 11.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) la modifica dell'art. 31, comma 6.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 3.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) la modifica dell'art. 34, comma 7-bis.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 44, comma 3.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1; (con l'art. 8, comma 1, lettera a-bis)) la modifica dell'art. 44, comma 2-bis.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 48, commi 11 e 13; nel modificare l'art. 2-bis, comma 24 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n. 242) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172

**Data
Pubblicazione**

Aggiornamenti all'atto

(in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 48, comma 2.

- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 8, comma 1-bis) la modifica dell'art. 48, comma 7; (con l'art. 8, comma 1-ter) la modifica dell'art. 48, comma 2; nel modificare l'art. 2-bis, comma 24 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n. 242) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 48, comma 2.
- 24/10/2019 [II DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 \(in G.U. 24/10/2019, n.250\)](#) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), ha disposto (con l'art. 9-decies, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, alinea, lettera a) e l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 18-bis; (con l'art. 9-decies, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 2; (con l'art. 9-decies, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 5, alinea e l'introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all'art. 18-bis, comma 5; (con l'art. 9-decies, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 18-bis, rubrica.
- 27/11/2019 [La ORDINANZA 2 agosto 2019, \(in G.U. 27/11/2019, n.278\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 27/11/2019 [La ORDINANZA 2 agosto 2019, \(in G.U. 27/11/2019, n.278\)](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 2) la modifica dell'art. 8, comma 4.
- 04/12/2019 [La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2019, n. 246 \(in G.U. 04/12/2019 n. 49\)](#) ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a) del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (in G.U. 28/09/2018, n. 226), convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
- 04/12/2019 [La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2019, n. 246 \(in G.U. 04/12/2019 n. 49\)](#) ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b-ter) del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (in G.U. 28/09/2018, n. 226), convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
- 23/12/2019 [La LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 \(in G.U. 23/12/2019, n.300\)](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 (in G.U. 24/10/2019, n. 250).